



Ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

A.C. 2374

Dossier n° 537 - Schede di lettura
5 dicembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2374
Titolo:	Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	LUPI
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	2 maggio 2025
trasmissione alla Camera:	20 maggio 2025
assegnazione:	20 maggio 2025
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, II, V e VII Cultura

Contenuto

L'[A.C. 2374](#), avente ad oggetto modifiche all'articolo 1 del [decreto-legge n. 83 del 2014](#), concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, si compone di **due articoli**.

L'**articolo 1** novella l'[articolo 1](#) del decreto-legge n.83 del 2014 in materia di **Art Bonus – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura**.

In merito, si rammenta che il sopra citato articolo 1 riconosce un credito d'imposta, **nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate**, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Conseguentemente, a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), (detrazioni per oneri) e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), (deducibilità oneri di utilità sociale) del TUIR.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, introduce il nuovo comma 1-*bis*, il quale **estende**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2026**, il suddetto credito d'imposta alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di:

a) enti del Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute, operanti senza scopo di lucro, i quali abbiano tra le proprie finalità statutarie la conservazione, il restauro e la gestione di edifici, ville, parchi o giardini di particolare interesse artistico, archeologico o storico per i quali sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'[articolo 13](#) del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e dei quali siano assicurate la visita e la fruizione da parte del pubblico almeno per il numero minimo di giorni all'anno e secondo le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 5-*quater* dell'articolo in esame, per interventi di conservazione, manutenzione e restauro dei medesimi edifici, ville, parchi e giardini;

b) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della [legge n. 222 del 1985](#) o di **fabbricerie** disciplinate dagli articoli da 35 a 41 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1987](#), per

interventi di conservazione, manutenzione e restauro di chiese, monasteri e luoghi di culto di particolare interesse storico o artistico ovvero di biblioteche, archivi o musei riconosciuti di rilevante interesse culturale sulla base di criteri stabiliti con il già citato decreto di cui al comma 5-*quater*;

c) **enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico o privato organizzatori di manifestazioni e festival culturali di particolare importanza nazionale o internazionale**, per l'organizzazione della manifestazione o del festival, purché riconosciuti come iniziative di rilevante interesse pubblico sulla base di criteri stabiliti con il decreto previsto dal comma 5-*quater*, con particolare attenzione al rapporto tra l'archeologia e l'arte contemporanea;

d) **istituti culturali destinatari di contributi** ai sensi della [legge n. 534 del 1996](#) o di leggi speciali, per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dai rispettivi statuti;

e) **comitati ed edizioni nazionali** istituiti ai sensi della [legge n. 420 del 1997](#) o di leggi speciali, per lo svolgimento delle attività istituzionali;

f) **istituti e luoghi della cultura pubblici o privati appartenenti al Sistema museale nazionale** ai sensi del [decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018](#), fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo per gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica;

g) **archivi e musei d'impresa aderenti all'Associazione italiana archivi e musei d'impresa – Museimpresa**, per lo svolgimento di attività culturali riconosciute di rilevante interesse pubblico sulla base di criteri stabiliti con il decreto previsto dal comma 5-*quater*.

La **lettera b)**, aggiungendo il richiamo al nuovo comma 1-*bis*, estende a quest'ultimo, per esigenze di coordinamento normativo, l'applicazione delle disposizioni del comma 2 del sopra citato articolo 1.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n.83 del 2014 dispone che il credito d'imposta s è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 40, comma 9](#), che prevede la possibilità di sostituire la documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali con un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono, e [42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), che dispone che le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, versate all'erario sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

La **lettera c)** introduce all'**articolo 1 i nuovi commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater***.

In primo luogo, il comma 5-*bis* stabilisce che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui sopra sono tenuti ad adottare un **sistema di contabilità separata** per la gestione delle somme ricevute e impiegate.

Le comunicazioni previste dal primo periodo del comma 5 sono rese nei seguenti termini:

- per i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *f)* e *g)* del comma 1-*bis*: con **periodicità semestrale**;
- per i soggetti di cui alla lettera *e)* del comma 1-*bis*: con **periodicità annuale**, con riferimento ai dati del consuntivo dell'esercizio precedente, nonché alla fine del periodo di operatività del comitato o dell'edizione nazionale;
- per i soggetti di cui alla lettera *c)* del comma 1-*bis*: **entro il quindicesimo giorno antecedente la data di inizio della manifestazione o del festival e, successivamente, entro il novantesimo giorno successivo alla data della sua conclusione**.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 5 prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui si tratta, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, **comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento**; provvedono **altresi a dare pubblica comunicazione di tale ammontare**, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

Il comma 5-*ter* dispone che il Ministero della cultura, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, **verifica la destinazione e l'utilizzazione dei fondi** derivanti dalle predette erogazioni liberali e la **corretta esecuzione degli interventi e delle attività** previsti da parte dei soggetti beneficiari. In caso di indebita

utilizzazione dei fondi o di mancato impiego entro ventiquattro mesi dall'erogazione, il Ministero della cultura ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate, la quale provvede al recupero del valore del credito d'imposta, aumentato di un quarto a titolo di sanzione, a carico del soggetto beneficiario dell'erogazione.

Il comma 5-*quater* prevede che le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1-*bis*, 5-*bis* e 5-*ter* sono adottate con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** stabilisce che il suddetto decreto ministeriale debba essere adottato **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 2** reca le **disposizioni finanziarie**, prevedendo che agli oneri derivanti dalle predette disposizioni, pari a **un milione di euro annui** a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

A tale proposito, si ricorda che il sopra citato articolo 1, comma 200, ha istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia oggetto dell'intervento rientra nell'ambito della materia "sistema tributario e contabile dello Stato" di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione di competenza esclusiva dello Stato.